

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO Dell'ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica "ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE" di CREMONA.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21, 2021-22 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti, anche a seguito di eventuali interventi normativi o contrattuali.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 1 di 13

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 2 di 13

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto


1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio della scuola Virgilio, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 3 di 13

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, vanno in ogni caso assicurati i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 4 di 13

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Ore eccedenti personale docente

Ogni docente si può rendere disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo settimanale per la sostituzione dei colleghi assenti. Il quadro orario delle sostituzioni viene predisposto dalle collaboratrici e dalle coordinatrici di plesso all'avvio dell'anno scolastico. Le ore eccedenti prestate saranno retribuite o recuperate, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro e non oltre il termine dell'anno scolastico in cui sono effettuate.

Art. 15 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo regolarmente autorizzate dal Dsga possono essere recuperate su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di unità di personale in servizio di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e non oltre il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 5 di 13

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico ; le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Il personale è tenuto alla lettura e alla risposta **all'interno del proprio orario di lavoro**.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari di servizio individuali in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.


TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi,

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 6 di 19

convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi L.D. sono pari a:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 35.180,84;
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.556,47;
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.186,26;
- d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.669,18;
- e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 4.606,54;
- f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.776,03;
- g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 € 14.464,68;

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Per l'anno scolastico 2019/20, le risorse complessive contrattabili, depurate del compenso al Dsga, pari a € 4.320,90 L.D., sono pari a € 30.859,95. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 23.762,16 L.D. e per le attività del personale ATA € 7.097,79 L.D.

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 7 di 13

convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi L.D. sono pari a:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 | € 5.180,84; |
| b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva | € 1.556,47; |
| c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa | € 4.186,26; |
| d) per gli incarichi specifici del personale ATA | € 2.669,18; |
| e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 4.606,54; |
| f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | € 2.776,03; |
| g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 | € 4.464,68; |

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Per l'anno scolastico 2019/20, le risorse complessive contrattabili, depurate del compenso al Dsga, pari a € 4.320,90 L.D., sono pari a € 30.859,95. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 23.762,16 L.D. e per le attività del personale ATA € 7.097,79 L.D.

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 7 di 13

2. Si conviene di ripartire la risorsa complessiva assegnando il 77% della stessa alla componente docente e il 23% alla componente ATA dell'Istituto. Pertanto, sono assegnati per le attività del personale docente € 24.724,08 L.D. (pari a 1.413 h), di cui € 23.762,16 F.I.S. a.s. 2019/20 ed € 979,92 L.D. economie da anni precedenti e per le attività del personale ATA € 7.299,87 L.D. (pari a 251 h per gli A.A. e 291 h per i C.S.), di cui € 7.097,79 L.D. F.I.S a.s. 2019/20 ed € 202,08 L.D. economie anni precedenti.
3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, non sono previsti accantonamenti dai Fondi Contrattati, attivando la formazione del personale attraverso il polo formativo territoriale, associazioni del territorio, autoformazione, in coerenza con quanto inserito nel PTOF dell'Istituto.
2. Per la formazione obbligatoria sulla sicurezza, sentite le proposte del RSPP e del RLS dell'Istituto, saranno utilizzati fondi stanziati sul Programma Annuale dell'Istituto.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a) supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso):
Ore 460
 - b) supporto alla didattica (coordinatori di dipartimento, coordinatori di classe, responsabili delle aule speciali):
Ore 394
 - c) partecipazione a commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali: Commissione Ptof, Commissione Bes/Inclusione, (Disagio e Cyberbullismo, Disabilità, Alfabetizzazione e Intercultura) Commissione Niv:
Ore 157
 - d) Partecipazione a progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa per la scuola primaria:
Ore 70
 - e) Attività connesse ad incarichi particolari funzionali al Ptof (segretari collegio e consigli, referenti mensa, diario d'istituto, formazione docenti, sito d'istituto, attività lingua inglese, viaggi all'estero, giochi matematici, rapporti con il territorio, tutor docenti neo-assunti, team digitale, tutor P.C.T.O. Suole Secondarie):
Ore 331




Cremona, 26 novembre 2019

Pag. 8 di 13

Tabella di riepilogo FIS Docenti

Attività	Ore
a) supporto alle attività organizzative:	totali 460 h.
• 2 collaboratori e 2 coordinatori di plesso:	460 ore
b) supporto alla didattica:	totali 394 h.
• 9 coordinatori di dipartimento – Scuola Secondaria	27 ore (3 ore per ogni coordinatore)
• 24 coordinatori di classe – Scuola Secondaria	240 ore (10 ore per ogni coordinatore)
• 20 coordinatori di classe - Scuola Primaria	80 ore (4 ore per ogni coordinatore)
• 18 responsabili delle aule speciali	47 ore (5 ore per 3 responsabili aule di informatica; 4 ore per 1 responsabile palestre Scuola Secondaria, 2 ore per gli altri 14 responsabili)
c) partecipazione a commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali:	totali 157 h.
• Commissione Ptof:	12 ore per 4 docenti (3 ore per ogni docente)
• Commissione Bes/inclusione:	
- Disagio	30 ore: 20 ore per Referente Cyberbullismo; 10 ore per altri 2 referenti (5 ore per ogni referente)
- Disabilità	30 ore: 20 ore per 1 referente Scuola Secondaria; 10 ore per 1 referente Scuola Primaria
- Alfabetizzazione/Intercultura	45 ore (25 ore per referente Scuola Secondaria; 20 ore per 2 referenti Scuola Primaria)
• Nucleo Interno di Valutazione – N.I.V.	41 ore (20 ore per referente; 21 ore suddivisi per altri 3 docenti)
d) Partecipazione a progetti e attività di ampliamento dell'offerta formativa per la Scuola Primaria	70 ore (mediamente 10 per ogni progetto)
e) Attività connesse ad incarichi particolari funzionali al Ptof:	totali 331 h.
• Segretaria Collegio Docenti	10 ore
• Segretari Consigli di Classe – Scuola Secondaria	120 ore per 24 segretari (5 ore per ogni segretario)

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 9 di 13

• Referenti vari:	
- Referente mensa Scuola Primaria	5 ore
- Referente diario di istituto	10 ore
- Referente formazione docenti	20 ore
- Referenti sito di istituto	40 ore
- Referenti attività di lingua inglese	30 ore: 20 ore per referente Scuola Secondaria; 10 ore per referente Scuola Primaria
- Referenti viaggio all'estero	8 ore per 2 referenti
- Referenti giochi matematici	25 ore: 20 ore per referente Virgilio; 5 ore per referente primaria
- Referente rapporti con il territorio	5 ore
- Team Digitale	12 ore per 3 docenti
- Tutor docenti neo-assunti	22 ore per 1 tutor
- Tutor P.C.T.O.	24 ore per 6 tutor (4 ore per ogni tutor)
Totale delle ore esposte:	1.413

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, per € 7.299,87 L.D. suddivise nella misura del 50% al personale di segreteria per € 3.649,94 (pari ad h 251) e nella misura del 50% al personale collaboratore scolastico per € 3.649,93(pari a h 291) delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Assistenti Amministrativi	
- Supporto e implementazione del registro elettronico, pagella on line, segreteria digitale	107 h
- Implementazione nuove procedure SIDI per supplenze temporanee ed adempimenti L. 107/2015	107 h
- Supporto alla Didattica	19 h
- Supporto alla Didattica	8 h
- Supporto amministrativo – didattico	10 h
Totale	251 h
Collaboratori Scolastici	
- Orario spezzato scuola Bissolati (1 unità x 8 mesi x 2 h mese) /Monteverdi (3 unità x 8 mesi x 1 h mese) Virgilio (1 unità x 8 mesi x 2 h mese)	56 h
- Servizio esterno (2 unità x 10h)	20 h
- Piccola manutenzione nelle scuole "Virgilio" e "Monteverdi" dell'Istituto (1 unità x 20 h)	20 h
- Supporto all'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F. presso "Monteverdi" (n. 1 C.S. 20 h/ n. 2 C.S. 5 h)	30 h
- Intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti	165 h
Totale	291 h

Cremona, 26 novembre 2019



Pag. 10 di 13

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 corrispondono a € 14.464,68.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4) del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

I docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal comitato di valutazione compileranno e consegneranno la scheda di autovalutazione elaborata dal comitato stesso; la Dirigente Scolastica procederà al controllo delle schede pervenute ed attribuirà ad ogni docente il punteggio totale sulla base dei requisiti effettivamente posseduti; il budget a disposizione sarà distribuito ad un massimo del 30% dei docenti in servizio che abbiano titolo ad accedere al bonus, sulla base del punteggio conseguito; l'esito dell'attribuzione del bonus sarà comunicato dalla Dirigente ad ogni docente; si stabilisce l'attribuzione di un importo minimo di € 200 e massimo di € 550 L.D. ad ogni docente individuato.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 5, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso L.D. pari a € 2.669,18 così fissato: € 533,84 per 1 A.A. ed € 2.135,34 per n. 6 unità di collaboratori scolastici:

A.A. n. 1 : Procedura protocollo somministrazione farmaci alunni dell'I.C., gestione manutenzione locali e arredi scolastici in rapporto con il Comune;

C.S. n. 6:

€ 533,84 per n. 1 unità c/o Virgilio;



Pag. 11 di 13

Cremona, 26 novembre 2019

Incarico per collaborazione: a) con gli Uffici di Segreteria; b) con i docenti a supporto dell'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

€ 533,84 per n. 1 unità c/o Bissolati:

Incarico per : collegamento con gli Uffici di Segreteria, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F., piccola manutenzione, eventuale assistenza agli alunni con bisogni particolari

€ 533,84 suddivisi al 50% su n. 2 unità c/o Bissolati:

assistenza agli alunni con bisogni particolari, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

€ 266,92 n. 1 unità c/o Monteverdi: assistenza agli alunni con bisogni particolari, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

€ 266,92 n. 1 unità c/o Virgilio: assistenza agli alunni con bisogni particolari, supporto ai docenti per l'attività didattica e organizzativa prevista dal P.T.O.F.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla

Cremona, 26 novembre 2019



pag. 12 di 13

parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti con eventuale adeguamento del compenso, sentita la RSU.

Art.34 – Sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto


Dopo l'invio alle autorità competenti, in mancanza di rilievi, la presente ipotesi diviene definitiva a tutti gli effetti.

Cremona 26 novembre 2019


Rappresentante dell'Amministrazione: Dirigente Scolastica, Daniela Marzani



Rappresentanti della RSU Interna: Fabio Perrone, Luigi Sorbara, Cristina Tarullo



Organizzazioni Sindacali: Cisl Scuola, Camilla Ruggeri



Cremona, 26 novembre 2019

Pag. 13 di 13